

Verbale di Assemblea
ASSOCIAZIONE A CASA LONTANI DA CASA ODV

Il giorno 6 ottobre alle ore 10.30, nei locali dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano – Via Venezian 1, in seconda convocazione, essendo la prima convocazione andata deserta, si è tenuta la Assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche allo Statuto per l'iscrizione al RUNTS.
2. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, Guido Arrigoni, il quale chiama alle funzioni di Segretario Laura Gangeri. Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti tutti i soci. La dichiara pertanto valida ed atta a deliberare. Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale così come richiesto dal RUNTS Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, depennando l'ipotesi della cooptazione dei consiglieri. Si procede pertanto alla lettura del nuovo Art 8 dello statuto, evidenziando le differenze rispetto alla versione vigente. Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese il nuovo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale ed il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Nessuno chiedendo la parola sul secondo punto, la riunione viene chiusa alle ore 11.05 previa stesura, rilettura ed approvazione del presente verbale

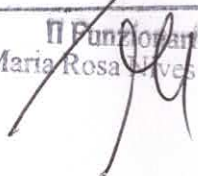
Il Presidente

Il Segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO
UFFICIO TERRITORIALE DI GORGONZOLA
Registrato il 09/11/2022 3244 53
con € _____ versati giusta quietanza cumulativa
del _____

Il Funzionario
Maria Rosa Alves Raico



STATUTO
della associazione
“A Casa Lontani da Casa ODV”



Art.1

Denominazione e sede

1.1 È costituita, in forma di associazione, l'organizzazione di volontariato denominata “A Casa Lontani da Casa ODV”, in seguito denominata l'Associazione, e siglabile anche come “ACLDC ODV”.

L'Associazione adotta come riferimento la Legge Regionale della Lombardia 14 febbraio 2008 n.1 e successive modifiche nonché il decreto legislativo 117 del 2017.

1.2 L'Associazione non ha fini di lucro, è apolitica e non può distribuire utili né direttamente, né indirettamente. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati ai principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia, che consentono l'effettiva partecipazione dei soci alla vita dell'Associazione stessa.

1.3 La durata dell'Associazione è illimitata.

1.4 L'Associazione ha sede in Milano. Il Consiglio Direttivo può con propria delibera spostare la sede all'interno del medesimo comune e costituire o sopprimere sedi secondarie o uffici distaccati.

Art.2

Scopo e attività

2.1 L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5 del d.lgs. 117/2017:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni (art.5, c.1, lett. a d.lgs. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, all'art. 5 del d.lgs. 117/2017 (art.5, c.1, lett. i d.lgs. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art.5, c.1, lett. k d.lgs. 117/2017);
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (art.5, c.1, lett. q d.lgs. 117/2017);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti e prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni o erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del d.lgs. 117/2017 (art.5, c.1, lett. u d.lgs. 117/2017);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244 (art.5, c.1, lett. w d.lgs. 117/2017);

2.2 L'Associazione si pone lo scopo di promuovere l'accoglienza per i malati e loro accompagnatori, che si spostano lontano dalla propria città per curarsi, e di favorire a questo scopo la costituzione di reti di persone e organizzazioni, che, operando a qualsiasi titolo nel contesto della migrazione sanitaria, abbiano al centro del proprio agire i malati e i loro accompagnatori in quanto persone meritevoli di dignità, accoglienza, relazioni e

buona qualità di vita. L'obiettivo è che ogni ospite possa trovare nella città dove si reca per le cure o per accompagnare un malato una "casa", che lo faccia sentire accolto durante la sua permanenza.

2.3 Le finalità associative si esplicano nelle seguenti attività:

- ricerca e messa in rete di strutture di accoglienza che offrono ospitalità a condizioni accessibili ai malati e ai loro accompagnatori;
- facilitazione dell'accesso di malati e accompagnatori a servizi gratuiti o a condizioni agevolate, quali ad esempio i trasporti, anche attraverso sostegni economici o accordi con realtà specializzate;
- azioni finalizzate a promuovere il supporto psicosociale e legale a favore dei malati e dei loro accompagnatori;
- promozione e rafforzamento delle relazioni interpersonali, che possano prevenire o alleviare il disagio materiale, sociale e psicologico derivante dalla lontananza dalla propria comunità durante un periodo di malattia proprio o dei propri cari, attraverso, a titolo esemplificativo, attività ricreative, mostre, esposizioni e manifestazioni culturali, convegni, incontri e seminari, corsi di formazione per gli ospiti, i volontari, le famiglie e gli operatori;
- attività culturale di ricerca sul fenomeno della migrazione sanitaria e sensibilizzazione della società civile, anche attraverso convegni, conferenze stampa, promozione di studi e ricerche sulla materia, iniziative di educazione, formazione e informazione rivolte a volontari, operatori di settore, scuole, docenti di ogni ordine e grado, largo pubblico, anche curando produzione e pubblicazione del relativo materiale didattico.

2.4 L'Associazione, per la realizzazione del suo scopo e delle attività in cui si esplicita, può inoltre:

- affiancare l'operato delle istituzioni e collaborare con tutti coloro che si adoperano nel contesto della migrazione sanitaria, anche attraverso iniziative comuni o di rappresentanza del settore, affinché le legislazioni locali e non, garantiscano i diritti delle persone malate e dei loro accompagnatori;
- promuovere o partecipare a conferenze ed eventi, mantenendo aperto il dialogo con istituzioni e realtà del privato sociale;
- collaborare con altre istituzioni, associazioni ed enti per le finalità sopra enunciate;
- provvedere all'informazione degli associati e dei sostenitori con comunicazioni interne;
- comunicare ai potenziali beneficiari, agli operatori del settore medico-sanitario e alle organizzazioni operanti nel settore le attività specifiche promosse dall'Associazione a favore dei malati e dei loro accompagnatori, anche attraverso la realizzazione di propri materiali informativi o l'utilizzo di siti internet;
- ricevere e raccogliere contributi e/o sovvenzioni di qualsiasi genere da persone fisiche, enti pubblici e privati, territoriali e non;
- stipulare convenzioni e/o accordi di qualsiasi genere per il perseguimento dei propri scopi sociali;
- creare o partecipare alla creazione di altri enti che abbiano finalità analoghe o strumentali a quelle del presente Statuto.

2.5 L'Associazione può svolgere, ex art.6 del d.lgs. 117/17, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto d.lgs e dalle disposizioni attuative dello stesso.

L'Associazione può, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del d.lgs. 117/17 e dei successivi decreti attuativi dello stesso.-

Art.3

Associati

3.1 Possono associarsi all'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi.

Sono associati all'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'Atto di costituzione e il presente Statuto e coloro che, condividendone gli scopi, ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo. Ciascun associato ha diritto di voto, senza regime preferenziale alcuno.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

3.2 Il numero degli associati è illimitato. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

3.3 Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri.

3.4 Per potere essere ammesso, l'aspirante associato deve accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione e i suoi principi fondanti contenuti nell'Atto costitutivo nonché osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e partecipare alla vita associativa. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi associati nel corso della prima riunione utile.

La non ammissione viene comunicata per iscritto e motivata. Il Consiglio Direttivo decide secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di non ammissione è ammesso il ricorso all'assemblea, che ne discute nel corso della prima riunione utile. La decisione di questa è inappellabile.

3.5 Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:

- per morte;
- per recesso da notificarsi con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo;
- per esclusione; l'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di morosità, nel caso di cessazione della partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati, violazione delle norme etiche o statutarie. L'esclusione viene comunicata per iscritto e motivata. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso il ricorso all'assemblea, che ne discute nel corso della prima riunione utile. La decisione di questa è inappellabile;
- per decadenza: la decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo a seguito di interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa, o per condotta contraria alle leggi, all'ordine pubblico ed agli scopi dell'Associazione.

Art.4

Diritti e doveri degli associati

4.1 Gli associati hanno il diritto:

- di partecipare alle assemblee;
- di votare direttamente o per delega e di candidarsi alle cariche sociali;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento o da apposita delibera del consiglio direttivo;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento e senza oneri.

4.2 Gli associati hanno il dovere:

- di osservare lo Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- di pagare l'eventuale quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
- di svolgere le attività preventivamente concordate;
- di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione e agli scopi statutari.

4.3 Le attività realizzate dagli associati sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite, neppure dal beneficiario. Agli associati possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata e debitamente documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti gli associati e stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Le attività degli associati sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

4.4 I contributi a qualsiasi titolo versati dagli associati non sono trasmissibili né ripetibili e neppure danno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art.5

Patrimonio e proventi

5.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili che divengono di proprietà dell'Associazione destinati a incremento del patrimonio;

- fondi di riserva, anche costituiti con le eccedenze di bilancio;
- erogazioni, donazioni e lasciti destinati a incremento del patrimonio.

5.2 I proventi dell'Associazione sono costituiti da:

- quote associative e contributi volontari degli associati;
- contributi di persone fisiche o giuridiche private;
- contributi di enti pubblici;
- donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili e immobili pervenute all'Associazione a qualunque titolo;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

5.3 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.4 L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo dell'art. 8 comma 2 e 3 del d.lgs 117/2017.

5.5 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'ufficio regionale del RUNTS di cui all'art. 45 comma 1 del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art.6

Organi sociali

6.1 Organi sociali dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vicepresidente,

L'Assemblea può nominare l'Organo di controllo e l'Organo di revisione. Tali nomine sono obbligatorie per l'organo di controllo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del del d.lgs 117/2017 e per l'organo di revisione, al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del del d.lgs 117/2017.

6.2 Tutte le cariche hanno la durata di 3 anni, il cui termine finale è la data dell'Assemblea che approva il bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio e nomina il nuovo organo, e possono essere riconfermate.

Tutte le cariche sono elettive e gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese documentate e sostenute nell'interesse dell'Associazione.

Art.7

Assemblea degli associati

7.1 L'assemblea è costituita da tutti gli associati all'Associazione. E' convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. Svolge la funzione di segretario il Segretario del Consiglio Direttivo. In sua assenza, l'Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene necessario, due scrutatori.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli associati.

7.2 L'avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare è inviato individualmente per iscritto agli associati, anche per mezzo della posta

elettronica, con avviso dell'avvenuta ricezione, almeno 10 giorni prima della data stabilita ed è reso pubblico nello stesso termine nella sede sociale.

7.3 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati, presenti in proprio o per delega. La seconda convocazione può avere luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

7.4 L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è presente almeno il 50% degli associati, in proprio o per delega, e delibera validamente in prima convocazione con la maggioranza di almeno 2/3 dei presenti; in seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è presente il 30% degli associati, in proprio o per delega, e delibera validamente con la maggioranza dei 2/3 dei presenti. Per deliberare modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto occorre la presenza di 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la liquidazione del patrimonio, occorre il voto favorevole di 3/4 degli associati. Ciascun associato ha diritto di voto, senza regime preferenziale alcuno.

7.5 Ciascun associato può essere portatore di una delega. Le deleghe sono conferite per iscritto.

7.6 Le riunioni dell'assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

7.7 L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza
- approva il programma e il preventivo economico;
- approva la relazione delle attività e il bilancio dell'anno precedente;
- delibera sul numero dei Consiglieri del Consiglio Direttivo;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- delibera se istituire l'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione;
- delibera sulle questioni proposte dal Consiglio Direttivo o dai richiedenti;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- delibera su quant'altro ad essa demandato dalla legge, dallo Statuto o dall'eventuale Regolamento.

7.8 L'Assemblea straordinaria:

- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

7.9 Di ogni riunione deve essere redatto un verbale da trascrivere nel libro verbali dell'Assemblea, che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.
Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti gli associati.

Art.8

Consiglio Direttivo

8.1 Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da 3 a 7 componenti.

Tutti i componenti il Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Per le cause di ineleggibilità, si applica l'articolo 2382 del Codice civile.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ai sensi dell'art 26 comma 7 del d.lgs. 117/2017. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore, quando attivato, o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

8.2 Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente. Nomina inoltre tra i propri componenti il Vicepresidente e il Segretario, determinandone le funzioni.

8.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno tre volte l'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e associati non consiglieri senza diritto di voto. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Di ogni riunione deve essere redatto verbale da trascrivere nel libro verbali del Consiglio Direttivo, che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

8.4 Il Consiglio Direttivo:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissa le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- adempie a quanto richiesto dagli artt.13 e 14 del d.lgs. 117/2017 in tema di bilanci e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il preventivo economico, il programma di attività, il bilancio, la relazione di missione o la nota integrativa al bilancio di esercizio, entro il 30 aprile di ogni anno;
- documenta, nella nota integrativa al bilancio di esercizio il carattere secondario e strumentale delle attività diverse (ex 6 del d.lgs. 117/2017), svolte;
- determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo approvate dall'Assemblea, promuovendo e coordinando le attività e autorizzando le spese;
- elegge al suo interno il Presidente;
- nomina il Vicepresidente e il Segretario;
- delibera sulle domande degli aspiranti associati;
- definisce annualmente la quota associativa annuale;
- delibera in merito all'esclusione degli associati;
- ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di urgenza;
- istituisce gruppi di lavoro;
- nomina Comitati scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'Associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi.
- adotta, se lo ritiene, il Regolamento associativo e può modificarlo;
- delibera su quant'altro ad esso demandato dalla legge o dallo Statuto.

Il Consiglio può nominare al proprio interno uno o più consiglieri delegati, ai quali potranno essere conferiti alcuni poteri del Consiglio.

8.5 Qualora, per dimissioni o per altre cause, venga a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve convocarsi senza ritardo l'Assemblea per la nomina di tutti i membri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art.9

Presidente e Vicepresidente

9.1 Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi;
- presiede il Consiglio Direttivo e dà esecuzione alle delibere di questo;
- rappresenta l'Associazione in giudizio, con facoltà di promuovere azioni od istanze giudiziarie ed amministrative presso ogni giurisdizione ed in ogni grado di giudizio, compresi i giudizi di revocazione e cassazione; può inoltre costituirsi parte civile in nome e per conto dell'Associazione e nominare, all'uopo, avvocati e procuratori alle liti;
- nei casi di urgenza esercita i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

9.2 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni per delega di quest'ultimo ovvero in caso di sua assenza o impedimento. Di fronte agli associati, ai terzi e ai pubblici uffici la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art.10

Organo di controllo

10.1 L'Assemblea, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 30 del d.lgs. 117/17, delibera se istituire l'Organo di controllo, monocratico o formato da tre membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Rimane in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Esso nomina al proprio interno un Presidente. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'Organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea. I membri dell'Organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

10.2 Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

10.3 È compito dell'Organo di controllo: vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento; esercitare il controllo contabile; esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 ai sensi del decreto legislativo 117 del 2017; attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio; partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

10.4 Nei casi previsti dall'art.31, c.1, ai sensi del decreto legislativo 117 del 2017, l'Organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

10.5 L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.11

Organo di revisione

11.1 L'organo di revisione, qualora nominato può essere monocratico o collegiale: nel secondo caso è composto tre componenti eletti dall'Assemblea. I componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'Assemblea può affidare l'incarico anche a una società di revisione.

Sia che si tratti di persone fisiche che di società, il requisito necessario è quello dell'iscrizione al registro dei revisori legali.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

11.2 Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo.

11.3 Nel caso in cui per dimissioni o altre cause uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

11.4 I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo e imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 12

Esercizi sociali e bilancio

12.1 L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

12.2 Ogni anno il Consiglio Direttivo redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione o dalla nota integrativa al bilancio di esercizio che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il Consiglio Direttivo documenta, nella nota integrativa o di missione al bilancio di esercizio il carattere secondario e strumentale delle attività diverse (ex art. 6 del d.lgs. 117/2017), svolte;

Ogni anno l'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio approva il bilancio relativo all'anno precedente, presentato dal Consiglio Direttivo e sottoposto al parere preventivo dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione-se nominati.

Il bilancio deve evidenziare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e deve essere compilato con chiarezza e precisione, utilizzando principi e raccomandazioni contabili specifici per gli enti non profit e, in mancanza o ad integrazione di questi ultimi, utilizzando i principi contabili relativi ai bilanci delle società commerciali.

Art. 13

Norme di funzionamento

Per tutto quanto non espressamente previsto in Statuto o, se adottato, nel Regolamento, valgono le disposizioni di legge vigenti.

06/10/2022

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5 del d.lgs. 117/2017